



Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Servizio. Agricoltura

**REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA PER
L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA PUGLIA
PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007-2013**

Art. 1
(Istituzione)

Il Comitato di Sorveglianza (CdS) per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia, per il periodo di programmazione 2007-2013, è istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 710 del 6 Maggio 2008 "Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007-2013", con successiva nomina dei singoli componenti a mezzo di Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 414 del 15 Maggio 2008, in conformità dell'art. 77 (3) del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Art. 2
(Composizione)

Il Comitato di Sorveglianza è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale e, in sua assenza, dall'Assessore alle Risorse Agroalimentari, ed è composto da:

Partenariato istituzionale

- il Dirigente del Servizio Agricoltura dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari in qualità di Autorità di Gestione;
- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FESR;
- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FSE;
- un rappresentante del Servizio regionale responsabile dell'attuazione dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea;
- un rappresentante del Servizio regionale responsabile dell'attuazione del FEP in Puglia;
- un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- **un rappresentante dell'AGEA;**
- un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE;
- **un rappresentante della Commissione Europea;**
- un rappresentante dell'Autorità Ambientale Regionale;
- un rappresentante del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Puglia;
- un rappresentante dell'Autorità per le politiche di genere della Puglia;
- un rappresentante della Consulta Regionale Femminile della Puglia;
- un rappresentante per ciascuna delle seguenti forme rappresentative delle Autonomie Locali, ANCI-Puglia, UPI-Puglia; UNCEM-Puglia;



Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Servizio. Agricoltura

Partenariato socio-economico

- un rappresentante per ciascuna delle seguenti Organizzazioni Professionali Agricole, Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri;
- un rappresentante per ciascuna delle seguenti sigle sindacali, CGIL, CISL e UIL;
- un rappresentante delle centrali cooperative maggiormente rappresentative del mondo agricolo;
- un rappresentante dei tecnici agricoli iscritti agli ordini e collegi professionali;
- un rappresentante delle associazioni di produttori biologici;
- un rappresentante delle organizzazioni non governative più rappresentative;
- un rappresentante delle associazioni ambientaliste più rappresentative;
- un rappresentante degli altri settori produttivi.

Ciascuno dei membri, in caso di impossibilità di partecipazione ai lavori, può essere sostituito da un membro supplente designato dal rappresentante legale dell'amministrazione o istituzione rappresentata.

Il partenariato istituzionale ha potere deliberante, ad eccezione dei rappresentanti della **Commissione europea**, secondo quanto previsto dall'art. 77, comma 2 del Reg (CE) n. 1698/2005, e dell'AGEA.

Questi ultimi, unitamente ai rappresentanti del partenariato socio-economico, hanno funzioni consultive.

La composizione del Comitato potrà variare in funzione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle riunioni.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente ed in qualità di esperti, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali, di altre istituzioni nazionali ed esperti in relazione a specifiche materie di competenza del Programma approvato.

I componenti del Comitato, qualora si trovino in conflitto di interessi in quanto potenziali attuatori di progetti cofinanziati dal FEASR, dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni che potrebbero determinare conflitti di interesse, quali quelle riguardanti l'allocazione delle risorse ed i criteri di selezione.

Art. 3
(Compiti)

Il Comitato di Sorveglianza assolve ai compiti indicati dall'art. 78 del Reg. (CE) n. 1698/2005, svolgendo le seguenti attività:

- a) si pronuncia, in via consultiva, in merito ai criteri di selezione adottati relativamente alle domande di finanziamento. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
- b) verifica periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del Programma, in particolare a quelli di ciascun Asse, sulla base dei documenti forniti dall'Autorità di Gestione;



Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Servizio. Agricoltura

- c) esamina i risultati del Programma, in particolare la realizzazione degli obiettivi di ciascun Asse e le valutazioni periodiche;
- d) esamina e approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma e la relazione finale prima della loro trasmissione alla Commissione Europea;
- e) ha facoltà di proporre all'Autorità di Gestione eventuali adeguamenti o modifiche del programma per meglio realizzare gli obiettivi del FEASR, enunciati all'articolo 4 del Reg (CE) n. 1698/2005, o per migliorarne la gestione, anche finanziaria;
- f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica del contenuto del Programma approvato con decisione della Commissione.

Art. 4

(Modalità di funzionamento)

1. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogni volta che si renda necessario, sulla base della convocazione effettuata dal suo Presidente o da altra Autorità da esso delegata.
2. Il Comitato viene convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta della Commissione europea o su richiesta di almeno un quarto dei componenti con funzione deliberante.
3. Le **convocazioni e l'ordine del giorno** provvisorio sono trasmessi, di norma, via posta elettronica **almeno quindici giorni prima** della riunione e la **relativa documentazione almeno 10 giorni prima** della riunione, fatti salvi i casi di forza maggiore. I componenti del Comitato **con funzioni deliberanti possono chiedere, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine del giorno provvisorio, l'inserimento di temi da discutere debitamente motivati.** In caso di urgenza, il Presidente può sottoporre all'attenzione del Comitato uno o più punti non inseriti all'ordine del giorno.
4. Le riunioni si tengono presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale o in altra sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.
5. Il Comitato si intende **validamente costituito se almeno la metà dei membri con funzione deliberante sono presenti ai lavori** e le sue decisioni si intendono validamente assunte sulla base del consenso.
6. Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnico/tematici composti da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e delle parti economiche e sociali.
7. I verbali del Comitato sono inviati, di norma, via posta elettronica, ai componenti entro i venti giorni successivi a quello della riunione e si intendono approvati qualora entro dieci giorni dalla trasmissione non siano state formulate osservazioni da parte dei membri presenti alla seduta. Qualora vengano formulate osservazioni, si procede ad un secondo invio del verbale contenente le modifiche e lo stesso si considera approvato trascorsi ulteriori dieci giorni. Al termine di ciascuna riunione, il Presidente riepiloga al Comitato le decisioni assunte, da trascrivere in forma sintetica su apposita scheda da allegare alla versione definitiva del verbale.

Il Comitato di Sorveglianza, in accordo con l'Autorità di Gestione, redige e adotta il proprio regolamento interno, nel rispetto del quadro istituzionale, giuridico e finanziario.



Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Servizio. Agricoltura

Art. 5
(Procedura scritta)

Nei casi di necessità, la Presidenza può consultare i membri del Comitato attraverso una procedura scritta.

I documenti da sottoporre all'esame vengono inviati preferibilmente per posta elettronica ai membri del Comitato, i quali per iscritto esprimono il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione, o entro cinque giorni in caso di motivata urgenza.

La relativa deliberazione si intende approvata se entro tali termini non pervengono obiezioni scritte da parte dei membri che devono esprimere il loro consenso. La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere vale come assenso e l'eventuale diniego va motivato.

Art. 6
(Segreteria tecnica)

L'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato, dei compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitati dal Comitato e dalla concertazione con le Parti, nonché dei compiti concernenti gli aspetti organizzativi, è assicurato da una segreteria tecnica.

Tale Segreteria Tecnica è in capo all'Autorità di Gestione, pertanto è curata dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Agricoltura ed è costituita da personale della predetta Area.

Le spese di funzionamento del CdS e della Segreteria potranno gravare sulle risorse destinate all'assistenza tecnica a carico del FEASR.

Per consentire l'invio della documentazione, i membri del Comitato comunicano alla Segreteria tecnica l'indirizzo di posta elettronica ed il numero del fax di riferimento, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi.

L'indirizzo di posta elettronica della Segreteria tecnica è:
autoritagestionepr@regione.puglia.it.

Art. 7
(Trasparenza e comunicazione)

Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori, attraverso una specifica sezione del sito internet della Regione Puglia e del Portale SIARP dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale. Al termine dei lavori, il Presidente provvede, attraverso un comunicato stampa, a informare gli organi di comunicazione sui lavori del Comitato e sulle decisioni assunte.

I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente della Giunta Regionale e/o Assessore alle Risorse Agroalimentari, con l'eventuale coinvolgimento della Commissione, nel rispetto del regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del CdS i verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione nel sito www.regione.puglia.it della Regione Puglia, a cura dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013, di concerto con la Segreteria tecnica del Comitato.



Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Servizio. Agricoltura

Art. 8
(Validità del regolamento)

Il presente regolamento può essere modificato con decisione del Comitato di Sorveglianza, d'intesa con l'Autorità di Gestione. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento interno valgono le disposizioni generali contenute nel Regolamento n. 1698/2005 e nel Programma Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia.